

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GIUGNO 1980

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri » (567)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 132, 133, 134
COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 134
GRANZOTTO (PCI) 133
RICCI (DC), *relatore alla Commissione* 132
134

« Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (701)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 127, 129, 132
BONAZZI (PCI) 129, 131, 132
GRANZOTTO (PCI) 129
RICCI (DC), *relatore alla Commissione* . 127, 129
130 e *passim*
TRIGLIA (DC) 132

I lavori hanno inizio alle ore 11,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (701)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di polizia tributaria e sulla frequenza dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito da parte degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge è perfettamente aderente ai principi ai quali si ispira il disegno di legge sull'adeguamento operativo della Guardia di finanza di cui abbiamo sospeso or ora la discussione in sede referente. Quel disegno di legge, di ordine più vasto, non ha solamente aspetti quantitativi ma anche qualitativi, e

persegue l'obiettivo di una maggiore formazione professionale della Guardia di finanza nel suo complesso, come avrò occasione di dire quando replicherò agli interventi degli oratori che fino ad ora hanno parlato.

In questa ottica, anche la Scuola di polizia tributaria, istituita nel 1923 per elevare ed affinare la professionalità degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, successivamente sospesa e ricostituita nel 1964, ha formato oggetto di attenzione del Governo per poterla adeguare all'obiettivo di accrescere in modo permanente la qualificazione professionale dei quadri e di favorire in tal modo una maggiore mobilità nei disparati impieghi direttivi ed operativi ai quali la Guardia di finanza fa fronte.

In questo contesto, dovendosi provvedere all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale dei quadri degli ufficiali e dei sottufficiali, la Scuola di polizia tributaria opera in sintonia con l'evolversi delle situazioni generali e con il mutare delle esigenze particolari del Corpo.

I corsi superiori di polizia tributaria — come abbiamo avuto occasione di constatare nella visita fatta la settimana scorsa — rappresentano il momento più qualificante e prestigioso dell'attività della Scuola. I corsi, che sono di durata biennale, sono frequentati in media da otto ufficiali, di grado non inferiore a capitano, selezionati attraverso un concorso per esami che consiste in una prova scritta in materia di scienze delle finanze o diritto tributario e in una prova orale in materia di diritto tributario, scienze delle finanze, tecnica professionale e ragioneria generale, nonchè in una prova orale facoltativa in lingua estera.

A questi esami vengono ammessi, previa valutazione da parte della Commissione di avanzamento che tiene conto dei requisiti complessivi, dei precedenti di carriera e di servizio dei concorrenti, non più di otto ufficiali all'anno, come ho già detto, di grado non inferiore a capitano.

Presso la Scuola gli allievi sono impegnati nello studio delle discipline giuridiche, economiche, finanziarie, tributarie, sociologiche aziendali, analisi della dinamica aziendale (cioè di tutte le materie che abbiamo visto

esposte nei tabelloni che si trovavano davanti alle aule della Scuola), nonchè delle nuove tecniche per adeguare il raggiungimento degli obiettivi all'accresciuto fenomeno della criminalità economica, che si manifesta non solo in sede nazionale ma anche in sede internazionale.

Durante il corso, gli ufficiali frequentatori godono di un insegnamento di alto livello che è assicurato da un corpo di insegnanti prevalentemente a carattere universitario, cioè di insegnanti che provengono dai maggiori atenei italiani.

La Scuola organizza, inoltre, convegni, visite alle aziende e alle strutture pubbliche, seminari di studio, aperti anche ai più qualificati ambienti esterni interessati.

Il corso, dunque, cerca di avere connotati interdisciplinari, come dimostrano anche le esercitazioni di gruppo, che comportano la stesura di monografie su argomenti di interesse professionale utilizzabili non solo per addestrare gli ufficiali a lavorare in *équipe*, risolvendo così anche problemi di coordinamento, ma anche per diffondere i risultati delle ricerche nell'ambito del Corpo.

Pur così funzionando, il numero assai ristretto, che vi ho detto, di otto ufficiali che possono, in base all'ordinamento attuale sull'avanzamento, essere ammessi di anno in anno ai corsi di polizia tributaria, è risultato del tutto insufficiente rispetto a tutte le esigenze che vi sono, esigenze che la discussione in sede referente fatta sull'altro provvedimento questa mattina ha messo in evidenza.

Quindi, il disegno di legge in discussione si muove nel senso di prevedere l'istituzione di un corso di polizia tributaria di durata annuale, che sostituisce quelli attualmente svolti, al quale sono chiamati a partecipare tutti i capitani che abbiano maturato una certa esperienza operativa.

Questi corsi di polizia tributaria costituiscono, sostanzialmente, per gli ufficiali inferiori e superiori — in genere per i capitani — una forma di qualificazione, di aggiornamento, di ulteriore preparazione professionale a livello di base, direi, cioè comune a tutti. I migliori allievi del corso di polizia tributaria potranno, successivamente, partecipare al concorso per titoli ed esami per

l'ammissione alla Scuola superiore di polizia tributaria.

Nella valutazione dei titoli si avrà particolare riguardo al possesso del diploma di laurea in discipline economiche e giuridiche in modo da incentivare l'acquisizione di questo titolo di studio da parte degli ufficiali, essendo detto titolo già un elemento di base per il tipo di attività che la Guardia di finanza è chiamata a svolgere.

La modifica consentirà pertanto a tutti gli ufficiali inferiori di partecipare al corso di polizia tributaria, con evidenti vantaggi per l'attività complessiva del Corpo.

Quindi, sostanzialmente, il numero degli ufficiali in avanzamento che potranno partecipare alla Scuola di polizia tributaria e, successivamente, alla Scuola superiore di polizia tributaria con questo disegno di legge viene esteso a tutti i capitani in avanzamento, per cui si potrà passare da otto, in base all'attuale situazione degli organici, a 48-50 ufficiali, in modo che si allarghi la platea di coloro i quali sono avviati a migliorare la propria preparazione professionale di carattere generale. Questo è l'obiettivo principale.

Con lo stesso disegno di legge si provvede a disciplinare anche l'accesso di non più di due ufficiali della Guardia di finanza ai corsi svolti presso la Scuola di guerra dell'Esercito; possibilità che era stata già introdotta con l'entrata in vigore della legge 28 aprile 1976, n. 192. E questo serve sia per mantenere i collegamenti con gli altri Corpi, sia per assicurare ad alcuni ufficiali (certamente, due non sono una grande quantità) il necessario aggiornamento nelle tecniche, nei programmi e nelle evoluzioni che si verificano nelle strutture militari per quella parte eventuale che, come abbiamo visto, nella legge istitutiva e negli ordinamenti successivi costituisce uno dei compiti di concorso, se necessario, della Guardia di finanza al mantenimento delle esigenze delle Forze armate. Si può inoltre ricordare che l'attività della Guardia di finanza non si esaurisce nella sola funzione di polizia ma può comportare veri e propri compiti di difesa.

Questo è lo scopo che si prefigge il disegno di legge. Esso, quindi, è abbastanza semplice; nello stesso tempo, però, è importante.

Probabilmente sembra molto semplice in quanto non comporta nuovi oneri di spesa, e non comportando nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato si presta meno ad una particolare attenzione. Ma, ripeto, il disegno di legge si muove in questa ottica complessiva: quella di estendere il perfezionamento della capacità professionale ad una schiera più vasta di ufficiali, e una più vasta platea di ufficiali professionalmente preparati è anche garanzia di migliore capacità di comando, di impartire direttive, di maggiore tempestività nell'individuare i punti deboli sui quali intervenire rapidamente per evitare che accenni di infrazione, o accenni di violazioni, o nuclei di evasione possano accrescersi e generalizzarsi. Complessivamente, quindi, ne trarranno vantaggio anche le strutture minori perchè sono le tenenze, le compagnie e quindi i comandi dislocati nelle varie zone del Paese che guadagneranno capacità operativa, assicurata dall'estensione della riqualificazione, della preparazione, del miglioramento dell'attività professionale dei rispettivi comandanti.

Per queste esigenze e per questi motivi mi permetto di chiedere ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G R A N Z O T T O . Ritengo opportuno che, prima di proseguire nella discussione, si faccia luogo ad una pausa di riflessione.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Desidero aggiungere che le Commissioni affari costituzionali, difesa e bilancio hanno espresso parere favorevole senza condizioni.

P R E S I D E N T E . Il contenuto e la portata del provvedimento sono tali da consentirne l'approvazione nel corso della stessa seduta odierna.

B O N A Z Z I . A mio avviso il provvedimento può costituire oggetto di una discussione molto breve, ma solo nel corso di una prossima seduta. Ritengo infatti opportuno che, prima di procedere all'esame e all'appro-

vazione degli articoli, la Commissione acquisisca gli eventuali pareri e proposte degli organi di rappresentanza dei militari del Corpo, sebbene questi non abbiano competenza specifica in ordine alla struttura del Corpo stesso, ma principalmente in ordine alla condizione, al trattamento, all'avanzamento del personale. È opportuno che la Commissione soffermi bene la propria attenzione sull'applicazione della legge n. 382 del 1978. La competenza degli organi centrali, cioè delle sezioni per singole armi, riguarda le norme legislative e regolamentari ma, a mio avviso, anche il disegno di legge in esame coinvolge problemi di competenza dei nuovi organi di rappresentanza. A me sembra che l'intenzione del legislatore, nell'approvare la legge del 1978, fosse quella di creare un organo di consulenza del Parlamento. Ora, se si consente una migliore progressione di carriera, non si tocca forse un argomento che riguarda la condizione militare? Ricordiamo, infatti, che l'ammissione o meno alla frequenza dei corsi di cui al provvedimento in discussione può influire su tutta la progressione di carriera di un ufficiale. E questo è un problema che riguarda proprio gli organi di rappresentanza.

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Ritengo opportuno chiarire i rapporti tra il potere legislativo e gli organi rappresentativi delle categorie. È evidente che, quando si tratta di acquisire informazioni, ognuno può chiedere le informazioni che crede. Del resto, lo stesso comandante della Guardia di finanza, a chi gli ha posto tale quesito, ha risposto che gli organi di rappresentanza sono a disposizione di chiunque desideri interpellarli. Essi, però, non debbono essere certamente consultati per approvare un disegno di legge come quello oggi in discussione. Non dimentichiamo, peraltro, che i provvedimenti che la nostra Commissione sta esaminando concernono miglioramenti di normative già vigenti.

Ho già esposto alla Commissione un quadro del tipo di corsi che gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza possono frequentare. Il provvedimento in esame si limita a rendere possibile un aumento so-

stanziale del numero di ufficiali che vi può essere ammesso. Ritengo pertanto, ripeto, che non sia necessario acquisire il parere degli organi di rappresentanza. Si potrebbe, tutt'al più, chiedere al Ministro della difesa o al Ministro delle finanze se i COGER abbiano avanzato proposte per migliorare le loro condizioni di vita o i loro trattamenti economici.

Ma io tutto questo non lo voglio sapere, in quanto sono stato chiamato a legiferare io, non il rappresentante del personale dell'amministrazione! I rappresentanti del personale di qualsiasi organismo, di qualsiasi amministrazione hanno l'unico compito, implicito od esplicito che sia, di rendersi diligenti promotori di una larga informazione o, se volete, di una pressione informativa presso coloro che hanno la potestà di decidere.

Chi, poi, vuole procedere in maniera diversa lo faccia, ma non per questo io posso approvare quanto fatto, ad esempio, dalle organizzazioni sindacali le quali, mentre il Senato sta discutendo sul riassetto retributivo-funzionale del personale del pubblico impiego, verificato che il Parlamento non è d'accordo su determinati principi lì contenuti, hanno minacciato uno sciopero generale, hanno chiesto l'incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri e, ottenutolo, hanno concordato con questi che non è possibile modificare il testo pervenuto dalla Camera.

Si tratta, in questo caso, di una prevaricazione e di una prepotenza nei confronti del Parlamento ed il Ministro per la pubblica funzione — il quale sa che tale prepotenza il Parlamento non può subire — ha trovato allora un accomodamento nel senso di predisporre un « protocollo » di intesa con il quale il Governo si impegna, in una fase successiva, a riprendere in esame tutte le questioni che rimarranno in sospenso.

Se questa, onorevoli senatori, è serietà di legiferare e di adempiere ai propri impegni lo lascio giudicare a voi. Il nostro, comunque, è uno strano Paese nel quale si può pretendere di interpellare preventivamente le rappresentanze elette anche presso le Forze armate prima di stabilire se il Parlamento debba approvare un provvedimento in un modo o in un altro!

6^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (24 giugno 1980)

Su questo ho inteso esprimere il mio pensiero, riservandomi poi, per quanto concerne il disegno di legge, di replicare in modo meno caloroso di quanto fatto finora. Mi rendo conto, infatti, di aver parlato piuttosto come semplice senatore che come relatore al disegno di legge.

B O N A Z Z I. Mi pare di aver capito perchè il senatore Ricci, nel suo intervento, ha distorto il mio pensiero: voleva polemizzare con il ministro Giannini. Questo doveva essere il suo obiettivo, altrimenti non capisco per quale ragione mi abbia attribuito un'opinione che non ho espresso!

Che vi sia attinenza tra la materia che trattiamo e ciò che stabilisce la legge sui principi della disciplina militare mi pare così intuitivo che la segreteria della nostra Commissione, sempre diligente, ha accluso nella documentazione relativa al provvedimento in esame anche quella concernente la legge n. 382 dell'11 luglio 1978.

Bisogna leggere e tener presente questa legge, senatore Ricci, altrimenti si polemizza a vuoto!

Io non ho assolutamente detto che non possiamo legiferare prima di aver acquisito i pareri e le eventuali proposte degli organi di rappresentanza dei militari del Corpo! Dico soltanto che la legge attribuisce a tali organismi, giustamente, competenze precise per tutto quanto attiene lo stato del militare. Per tutto il resto non mi pare ci sia discussione: se il Parlamento o il Governo decidono di modificare l'armamento o le finalità di un Corpo non devono chiedere il parere di nessuno in quanto gli organi di rappresentanza non sono coinvolti in queste decisioni.

Aggiungo che non assimilerei tali organismi, senatore Ricci, alle organizzazioni sindacali.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Parliamo, allora, soltanto di gruppi di pressione!

B O N A Z Z I. Sarebbe pericolosa una assimilazione così semplicistica come quella fatta dal senatore Ricci, tendente a sindacalizzare questi organi. Si tratta, ripeto, di

organismi rappresentativi e ritengo sia giusto apprezzare questa differenza; se non la si apprezza ci si incammina su una strada che potrebbe rivelarsi anche pericolosa.

Questi organismi di rappresentanza, dunque, hanno un compito stabilito tassativamente: hanno il compito di fare proposte su alcuni temi quali il trattamento, la condizione, la tutela del personale. Il Parlamento, a sua volta, non ha l'obbligo di sentirli ma ha il diritto di conoscere il loro parere, se esiste, ha il diritto di consultare questi organismi, se lo ritiene opportuno.

Impostato il problema in questi termini, mi pare che la polemica del senatore Ricci sia contro i mulini a vento!

La nostra valutazione è che, considerato che si tratta di una materia che, a nostro avviso, rientra tra le competenze dei nuovi organismi di rappresentanza dei militari del Corpo, i quali hanno il diritto di esprimere pareri che, naturalmente, non condizionano in alcun modo il Parlamento, considerato che siamo all'avvio sperimentale di una nuova regolamentazione della disciplina militare che io considero tutt'altro che priva di rischi, valga la pena di intraprendere la strada proposta. Il Parlamento, infatti, si deve preoccupare di governare, in un certo senso, questa sperimentazione in maniera tale che essa porti ad un reale rafforzamento e ad una reale democratizzazione delle nostre istituzioni militari.

Forse è più importante, a mio avviso, che ci valiamo — senza esserne condizionati, sia chiaro — del parere di questi organismi in merito al provvedimento molto più complessivo di ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza che non a questo; pertanto, non insisteremo sulla nostra proposta se gli altri Gruppi non la riterranno opportuna.

Per quale ragione, in ogni caso, non cominciare a sperimentare come funziona questa nuova normativa che dà facoltà al Parlamento di richiedere questi pareri e facoltà agli organismi interessati di essere sentiti?

Il senatore Ricci ha avanzato un suggerimento che siamo pronti ad accogliere: se la Commissione non riterrà opportuno consultare questo organo di rappresentanza chiederemo noi, come Gruppo politico, di con-

sultarlo augurandoci che accetti di incontrarsi con noi. Ma perchè, torno a domandare, non accertare come funziona uno strumento di tal genere all'interno di un Corpo militare?

Ancora non sappiamo nulla al riguardo, mentre quel che decide, in fine dei conti, è la sperimentazione, che potrà mettere in rilievo gli eventuali lati positivi o negativi di questa struttura.

P R E S I D E N T E . Per non fare discussioni inutili sull'argomento, ritengo che tutti dovremmo aver prima consultato il testo della legge n. 382 dell'11 luglio 1978 sulle norme di principio sulla disciplina militare; solo dopo un attento esame di tale normativa, infatti, ritengo vi sia la possibilità di pervenire ad una decisione in merito al problema che ci sta dinanzi.

L'interpretazione che si può dare alla norma citata dal senatore Bonazzi potrebbe essere non solo quella da lui data ma anche una diversa; pertanto, piuttosto che discutere di una materia della quale non abbiamo una conoscenza completa, sarebbe forse opportuno rinviare l'esame del provvedimento per quel che riguarda questo particolare argomento, dando a tutti i commissari la possibilità di approfondire la materia.

Potremmo anche chiedere il parere di qualche collega della Commissione difesa, che ha elaborato il provvedimento, il quale conosca i precedenti di carattere legislativo in merito a questo argomento.

T R I G L I A . Desidero dire soltanto, signor Presidente, che la legge che detta norme di principio sulla disciplina militare si limita a questo campo e non detta anche norme sulla vita militare.

Già il titolo e l'oggetto della legge a suo tempo varata dal Parlamento chiarisce l'ambito nel quale si esercitano le possibilità di intervento del Corpo.

Mi scusi il senatore Bonazzi ma in realtà, pur rispettando la sua opinione, ritengo che il suo indirizzo sia piuttosto in direzione della sindacalizzazione degli organi di cui parliamo.

Per l'esperienza che ho della vita militare ritengo che questo sarebbe un errore anche

da parte della sinistra. Comunque, dico questo perchè, se fosse vera l'estensione surrettizia dell'interpretazione della parola « condizioni » decisioni legislative che addirittura riguardano l'armamento interessano molto di più la condizione militare personale di colui il quale è sotto le armi in forma volontaria che non tante altre cose concernenti il vitto, il rancio o altre cose all'interno di una caserma.

In altri termini, fornire o meno di *Leopard* un reggimento cambia radicalmente la condizione di chi lavora nell'esercito. Pertanto, ritengo che l'autonomia di questi organismi valga all'interno delle leggi e dei regolamenti emanati o dal Parlamento o dagli organi militari; altre interpretazioni finirebbero con il conferire un indebito potere e creerebbero una confusione che giudico pericolosa dal punto di vista politico, con sbocchi che, nel settore militare, possono essere molto diversi da quelli che, spesso, le forze di sinistra si illudono che possano esserci all'interno delle forze militari.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, insisto per un rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari » (567)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Fondo di assistenza per i finanziari è stato istituito con legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

All'articolo 2 di detta legge, modificata dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, sono definiti gli scopi dell'ente e, in particolare, si stabilisce anche che il Fondo provveda all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza, al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari, all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità, alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intese a sviluppare la funzionalità del Corpo, alla concessione di indennità di buonuscita per i militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo.

Quest'ultimo fine è stato così definito con la legge del 6 ottobre 1967, n. 942, lettera e): l'ente provvede alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza: alla vedova, ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, ai genitori, ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.

Questa normativa, risultante dalle modifiche apportate con la legge dell'ottobre 1967, n. 942, non è più rispondente a quanto stabilito dal nuovo diritto di famiglia, in modo particolare all'individuazione delle condizioni che possono consentire alla vedova di ottenere l'indennità di buonuscita in alcuni casi che, appunto, sono stati contemplati nel nuovo diritto di famiglia. Con il presente disegno di legge si intende adeguare i punti della lettera e), su cui mi sono soffermato, alle modifiche introdotte nell'attuale diritto di famiglia, stabilendo che l'indennità di buonuscita spetta alla vedova purché non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale addebitabile alla stessa o ad entrambi i coniugi; in secondo luogo ai

figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi.

È questa la terminologia adottata nel nuovo diritto di famiglia. La 5ª Commissione ha espresso parere favorevole per quanto di competenza. La Commissione affari costituzionali, nel dare parere favorevole, ha osservato che « sarebbe opportuno al numero 1) dell'articolo unico richiamare, per l'addebitabilità della separazione, la dichiarazione prevista dal secondo comma dell'articolo 151 del codice civile ».

Pertanto, in aderenza al suggerimento formulato dalla 1ª Commissione, oltre che proporre l'approvazione del disegno di legge, presento il seguente emendamento: aggiungere al numero 1) dell'articolo unico, dopo le parole: « a entrambi i coniugi », le altre: « a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile ». In questa maniera (mi sono consultato con l'estensore del parere della 1ª Commissione, senatore Vitalone, e con alcuni esperti della materia) accoglieremmo la richiesta di quella Commissione ed eviteremmo eventuali dubbi interpretativi circa l'addebitabilità della separazione da parte di uno o di entrambi i coniugi, con conseguente diritto della vedova alla liquidazione della indennità di buonuscita in caso di morte del finanziere. È bene precisare che, poichè la legge sul Fondo faceva riferimento anche all'ente di assistenza per gli orfani, che è stato nel frattempo soppresso, con lo stesso articolo si sopprime il richiamo all'ente soppresso. In tal modo compiamo anche opera di razionalizzazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G R A N Z O T T O . Alcune brevi valutazioni. Per quanto riguarda il disegno di legge in sè, credo che non ci sia nulla da rilevare, poichè trattasi di correzione della legislazione esistente in relazione al mutamento del diritto di famiglia.

Per quanto riguarda, invece, l'ultima parte del provvedimento — quella che sopprime il richiamo all'ente soppresso — è bene rilevare che si va a ripristinare la norma istituita del Fondo del 1960; si ritorna a quella norma che era stata a suo tempo modifi-

cata, quindi si ritorna alle origini. Rimane qualche problema da discutere e verificare intorno alla natura e al contenuto di questo Fondo; intanto chiediamo di avere precisi dettagli sulla gestione da cui trarre idee precise sulla sua destinazione. Ciò perchè pensiamo che il problema vada esaminato anche in relazione alla legge di riforma sanitaria, che riordina, sul piano dell'assistenza, una materia che era frantumata fra diversi enti. È vero che per quanto riguarda i militari la riforma sanitaria ha una disciplina particolare, ma non si può fare a meno di verificare la natura di questo Fondo alla luce della nuova riforma. Il Fondo, e lo potremo vedere meglio se avremo le cifre che ho prima richiesto, potrebbe anche assumere altre destinazioni, o potrebbero esservi delle trasformazioni, ad esempio sul piano degli alloggi, fine molto più persuasivo che non quello di una generica assistenza che spesso assume, nella sua frantumazione, forme caritatevoli non molto educative.

Chiedo pertanto ulteriori elementi di verifica sulla gestione del Fondo e sui suoi fini istituzionali, in modo da poterne, in un prossimo futuro, discutere approfonditamente.

PRESIDENTE. Penso che le sue domande potranno avere risposta esauriente consultando le relazioni della Corte dei conti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo dichiara la sua piena disponibilità ad approfondire l'argomento, a prescindere dal provvedimento in esame che viene a sanare una situazione ormai chiaramente anomala.

RICCI, relatore alla Commissione. Ci sarà senz'altro un bilancio consuntivo per il 1979. Invece credo che non esistano interferenze con la riforma sanitaria, se non in casi eccezionali; infatti il Fondo interviene, in particolari casi di indigenza, con un sussidio, ma non interviene mai sotto forma di assistenza malattie. In sostanza, in sede di verifica del nuovo diritto di famiglia sono sorti dei dubbi interpretativi: il presente disegno di legge scioglie tali dubbi.

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze. Rendendo giustizia ai familiari delle guardie di finanza.

PRESIDENTE. Poichè le richieste avanzate dal senatore Granzotto non mi sembra siano ostative all'approvazione del provvedimento, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e prevede:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giu-

6^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (24 giugno 1980)

diziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;

3) ai genitori;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;

f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonchè alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al numero 1), dopo

le parole: « a entrambi i coniugi », le altre: « a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI